



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**n. 31**

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Agricoltura e  
produzione agroalimentare)

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

96<sup>a</sup> seduta: martedì 11 febbraio 2020

Presidenza del presidente VALLARDI

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(810) MOLLAME ed altri.** – *Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

**(918) TARICCO ed altri.** – *Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

**(933) BERGESIO ed altri.** – *Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
BATTISTONI (FIBP-UDC) . . . . .	7, 17
BERGESIO (L-SP-PSd'Az) . . . . .	3, 7, 9 e <i>passim</i>
BERUTTI (FIBP-UDC) . . . . .	4, 14, 15
DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) . . . . .	18
LA PIETRA (Fdl) . . . . .	5, 11
* LONARDO (FIBP-UDC) . . . . .	4, 6, 13 e <i>passim</i>
MOLLAME (M5S) . . . . .	4, 5, 9 e <i>passim</i>
TARICCO (PD) . . . . .	4, 5, 6 e <i>passim</i>

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,15.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

**(810) MOLLAME ed altri.** – *Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

**(918) TARICCO ed altri.** – *Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

**(933) BERGESIO ed altri.** – *Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 810, 918, 933, sospesa nella seduta del 4 febbraio.

Passiamo alla fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al testo unificato del disegno di legge in titolo, adottato come testo bse.

Avverto che, dopo l'illustrazione e discussione degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Intendendosi illustrato l'ordine del giorno G/810-918-933NT/1/9, passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'emendamento 1.3 rappresenta la necessità di valorizzare la commercializzazione del tartufo fresco e dei derivati, perché rappresentano un'eccellenza del *made in Italy*, soprattutto nell'*export*. Dopo la lettera *f*), abbiamo proposto di inserire la lettera *g*), recante «tutela e valorizzazione della produzione di tartufi freschi e trasformati a livello nazionale».

L'emendamento 1.4 si riferisce al comma 2, in cui proponiamo di sostituire le parole «culturale, socioeconomico ed ambientale» con le parole «ambientale, economico e socio-culturale». L'emendamento esplicita l'ordine di importanza che il tartufo genera nell'ambiente e nella società. È innanzitutto un bene ambientale che dimostra un ruolo chiave nella mitigazione dei cambiamenti climatici, come ad esempio la riduzione degli stress idrici delle piante che ospitano il tartufo; segue il fattore economico quale fonte di reddito accessorio per le aree rurali e interne del Paese; infine, il termine socio-culturale sta ad indicare quanto una parte del flusso economico derivante dalla valorizzazione del tartufo si trasformi in turismo e attività culturali connesse che garantiscono l'ospitalità.

LONARDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, l'emendamento 1.2 recita: «Al comma 1 dopo la lettera *e*), inserire la seguente: "*e-bis*) promozione del tartufo italiano di qualità"». La motivazione è che in Italia non è mai stata fatta una vera promozione attorno al mondo del tartufo e ora servono una legge nazionale e una promozione mirata e coordinata del pianeta tartufo, che vada al di là delle apprezzabili idee dei singoli Comuni e che consenta di far conoscere «l'oro della terra» in tutte le sue declinazioni in tutto il mondo.

MOLLAME (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per ribadire quanto già detto da altri senatori. Con l'emendamento 1.1 abbiamo voluto ribadire anche noi che questa legge mira a promuovere il tartufo italiano di qualità, perché è un *brand* che ci contraddistingue nel mondo per motivi storici e culturali, oltre che di tipo gastronomico.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, abbiamo presentato due proposte di modifica all'articolo 2. Con l'emendamento 2.1 si chiede di introdurre tra le definizioni quella di «cane da tartufo». L'emendamento 2.2 è invece finalizzato ad inserire, tra le definizioni del tartufaio, anche quella di «cavatore», perché in alcuni territori lo chiamano così; nella stessa proposta si chiede anche di sopprimere l'espressione «corpi fruttiferi», perché nelle audizioni è emerso che non sono corpi fruttiferi, ma funghi ipogei. Infine, chiediamo di sopprimere la parola «convertibile» che crediamo sia semplicemente un refuso.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

BERUTTI (*FIBP-UDC*). Presidente, mi collego anche al contenuto del nostro ordine del giorno, che vale più o meno la stessa cosa in termini di proposta, per illustrare l'emendamento 3.2. Fermo restando che ritengo necessario creare un sistema di valorizzazione, anche territoriale, legato alle varie aree che hanno la fortuna di avere il tartufo come prodotto di riferimento, sia bianco che nero, come il nero pregiato di Norcia o come il bianco d'Alba, così come tutti gli altri che ad oggi sono stati identificati, riteniamo che vi sia oggi la necessità, ma soprattutto la possibilità, di approfondire gli esiti di uno studio del dipartimento di scienze e innovazione tecnologica dell'Università degli studi del Piemonte orientale: raccogliendo l'appello di alcuni sindaci dei Comuni dell'Alto Monferrato, è stato infatti messo a punto un progetto finalizzato alla tracciabilità analitica del prodotto tartufo sulla base del DNA. Riteniamo che questo sia un passo molto importante per quanto riguarda il mondo tartufigeno. L'idea era di inserire questa possibilità e sviluppare poi tutte le procedure per ar-

rivare all'operatività del progetto. Bisogna investire nel primo *step* e poi caratterizzare i territori.

Fermo restando il lavoro egregio fatto da Alba, che è stata l'antesignana nella storia della valorizzazione del tartufo, credo che un ragionamento a livello regionale sarebbe già un grande passo avanti. Questo è un aspetto più che altro di carattere scientifico e bisognerebbe cominciare a prenderne coscienza. La questione del *brand* e del percorso di valorizzazione e promozione del tartufo è subordinata alle valutazioni di ognuno di noi, ma qui stiamo parlando di un valore scientifico.

MOLLAME (*M5S*). Con l'emendamento 3.1 abbiamo semplicemente cercato di offrire un metodo ben definito, proponendo una scadenza entro la quale il Ministero dovrà adottare il Piano nazionale della filiera del tartufo. Sono esigenze proprie del mondo imprenditoriale agricolo e dovremmo farlo nel più breve tempo possibile, a Governo piacendo.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 4.4 riguarda la composizione e le modalità di nomina del Tavolo tecnico del settore del tartufo. Abbiamo infatti pensato che tra la formulazione che stava nel Piano nazionale, che andava a dettagliare tutti i componenti, le modalità, le convocazioni, i rinnovi e tutto ciò che riguardava la vita del Tavolo tecnico del settore del tartufo, e la formulazione che invece è stata presentata qui come proposta del relatore ci fosse una via di mezzo che assumeva la formulazione posta nel testo che abbiamo a nostra disposizione come riferimento per gli emendamenti; bisognava definire quantomeno i tempi di rinnovo triennale e le presenze ai tavoli, o almeno fissare quelle dei rappresentanti nazionali dei ricercatori di tartufo, e ivi fosse prevista la possibilità dell'osservatorio economico e di quello scientifico e fossero definite le condizioni generali. Dopo di che sarà il Governo, con suo decreto, ad entrare nel merito e nel dettaglio. La nostra proposta ci pareva un punto di equilibrio tra la versione precedente e quella attuale.

MOLLAME (*M5S*). Anche a noi è sembrato che l'articolo 4 fosse molto succinto e abbiamo suggerito, con gli emendamenti 4.2 e 4.3, informazioni di dettaglio concernenti la composizione del Tavolo tecnico del settore del tartufo e la tempistica per l'adozione del relativo decreto ministeriale.

LA PIETRA (*FdI*). Anche noi abbiamo presentato l'emendamento 4.1, che va nella direzione di dare un contributo fattivo alla definizione di questo tavolo, suggerendo i soggetti e gli attori principali che possono dare un contributo, anche in termini temporali.

LONARDO (*FIBP-UDC*). Con l'emendamento 4.5 abbiamo suggerito di aggiungere il comma: «2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 svolge anche compiti di promozione e valorizzazione turistica mirata e coordinata del tartufo italiano tutto l'anno». Perché serve questa promozione mirata e coordinata del pianeta tartufo, che vada al di là delle apprezzabili idee che sono state messe in campo fino a oggi? Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile infatti creare a livello normativo un tavolo di filiera permanente, un *pool* di esperti che sappia promuovere il *brand* tartufo tutto l'anno, dando risalto a questa prerogativa unica del nostro Paese Italia.

Partendo da ciò pensiamo anche a un decalogo di qualità sull'utilizzo del tartufo e del suo consumo a tavola, alla crescita della ristorazione e quindi al rispetto del consumatore finale in tali ambiti. Sarà evidentemente apprezzabile la preziosa collaborazione dall'Accademia italiana del tartufo che abbiamo audito qui in Commissione e tutti ricordiamo l'appassionata relazione che è stata svolta e come è stato presentato questo prodotto eccezionale. Voglio ricordare che il tartufo è un prodotto molto importante ed è un gioiello del lusso a tavola, soprattutto il bianco, ma non dimentichiamo che ci sono anche altri tartufi, altrettanto importanti, come lo scorzone, il bianchetto o il brumale uncinato e altre tipologie che sono alla portata di tutti e che – oserei dire – rappresentano un lusso democratico. Dobbiamo salvaguardare anche queste tipologie di tartufo.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

TARICCO (*PD*). All'articolo 5 abbiamo proposto tre emendamenti dal nostro punto di vista meritevoli di nota: l'emendamento 5.6 prevede che l'esame per l'abilitazione alla raccolta sia preceduto da un corso di formazione. Siamo infatti convinti che se, com'è emerso dalle audizioni, questo prodotto deve diventare uno dei veicoli dell'immagine del Paese, sia importante anche tutta la poesia e la filosofia che sta intorno alla ricerca del tartufo. Tra l'altro, anche qui il cavatore è stato definito come l'alfiere della protezione e il curatore dell'ambiente e riteniamo che debba avere alcune nozioni di fondo degli obiettivi e della filosofia che stanno dietro a questo ragionamento.

Dopo di che abbiamo proposto gli emendamenti 5.8 e 5.10, relativi alla definizione del percorso che porta all'abilitazione delle tartufaie naturali controllate. A parte che c'era un refuso e al posto di «distanza minima di 500 metri» c'era scritto «distanza massima di 500 metri», abbiamo proposto l'emendamento 5.10 che cerca di entrare nel merito, sostanzialmente definendo due questioni. Queste regole che noi diamo devono valere in generale, con due eccezioni: quella di poderi o tartufaie naturali controllate gestite da agricoltori nelle varie modalità societarie (noi abbiamo elaborato questa definizione, ma se il Ministero ne trova un'altra più semplice che le riassume tutte a noi va benissimo); l'importante è che il concetto sia: coltivatori diretti e agricoltori, nell'esercizio della loro attività agraria, non hanno queste limitazioni di superficie e di distanza, perché

devono poter fare quello che reputano di fare sui loro fondi, curando, secondo le regole definite dalla legge e nelle modalità adeguate, tutta la manutenzione che deve essere fatta a quegli alberi e a quelle piante, perché rimangano a produzione tartufigena, da una parte; dall'altra parte per gestioni consortili nelle quali sia evidente la volontà del possessore del fondo di conferirlo in quella gestione. Per questo abbiamo previsto gestioni consortili di terreni o in proprietà o con contratti registrati, ma anche con la dichiarazione del cedente. Voi sapete tutte le polemiche che ci sono state sulla PAC di terreni che erano registrati, ma all'insaputa del possessore. Qui abbiamo voluto precisare che deve essere chiara la volontà del possessore del fondo di conferirlo in quel tipo di gestione. Questi due tipi di gestione derogano alle limitazioni previste per legge per tutti gli altri tipi di gestione.

Poi abbiamo previsto che, con decreto del Ministero delle politiche agricole, con l'accordo della Conferenza Stato-Regioni, vengano definite le linee generali che poi saranno oggetto delle normative regionali che andranno definite al dettaglio.

BATTISTONI (*FIBP-UDC*). Anche noi abbiamo proposto l'emendamento 5.5, perché al primo capoverso dell'articolo 5 è scritto che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni professionali agricole redigono il piano regionale del tartufo; noi chiediamo che dopo le parole «organizzazioni professionali agricole» siano aggiunte le parole «maggiormente rappresentative», altrimenti non se ne viene fuori, come abbiamo avuto modo di vedere anche per altre problematiche.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, abbiamo inteso, sempre relativamente all'aspetto della tutela del patrimonio tartufigeno naturale, fare riferimento agli imprenditori agricoli o ai coltivatori diretti in forma di società semplice o ditta individuale. Queste sono spesso le uniche attività imprenditoriali che investono ingenti quantitativi di capitale del patrimonio tartufigeno naturale. Sebbene questa possa essere considerata, sotto certi punti di vista, una limitazione alla libera ricerca, l'emendamento deve essere concepito come uno strumento di stimolo agli investimenti nel bosco. Perciò noi andiamo ad inserire al comma 4 le seguenti parole: «Solo gli imprenditori agricoli professionali, nella forma di società semplice o ditta individuale, e i coltivatori diretti possono avanzare una o più istanze di riconoscimento di tartufaia controllata, diversamente da quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo».

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, credo che l'articolo 6 affronti uno dei punti più spinosi a cui dovremo prestare attenzione nel lavoro che saremo chiamati a fare, perché si riferisce alle definizioni. Abbiamo

proposto alcuni emendamenti di natura squisitamente formale, alla luce delle ultime acquisizioni scientifiche, volti a sostituire «Vitt.» con «Vittad.» o la parola «varietà» con «forma» e altri suggerimenti che ci sono stati dati anche nel corso di alcune audizioni. Sono la risultanza degli ultimi studi su questo tipo di definizioni.

Il nodo vero, affrontato dall'emendamento 6.3, è legato al mantenimento o meno dei nomi storicamente presenti come definizione e riferimento alle varie tipologie di tartufi. Nell'allegato alla legge n. 752 del 1985 avevamo già queste definizioni, ma mi sono tolto lo sfizio di verificare anche la normativa precedente. Anche la legge n. 568 del 1970, che è la legge originaria da cui si parte, prevede le stesse definizioni che sono nell'allegato e che sono state riportate nel testo unificato.

Di fatto, qui non si tratta di stabilire l'origine o la provenienza del prodotto, ma di equiparare il nome del tartufo bianco di qualità al tartufo bianco pregiato di Alba e Acqualagna, e del tartufo nero al tartufo pregiato di Norcia e Spoleto: questa equiparazione esiste dal 1970. Sono cinquant'anni che a livello mondiale questa equivalenza è considerata ordinaria. Questo non c'entra nulla – ripeto – con l'origine dei prodotti, ma è come parlare della «terra del Barolo», anche se il Barolo si produce non solo nel Comune di Barolo, ma a La Morra, Narzole, Cherasco e in decine di altri Comuni, ma si chiama Barolo perché l'immagine ha a riferimento una località reale.

Cerchiamo di capire anche quale sia la *ratio* che sta dietro a queste definizioni. La promozione del tartufo bianco a livello mondiale fu fatta da Giacomo Morra, che era anche un commerciante di tartufi, ed ebbe una geniale idea. Gli fu portato un tartufo di proporzioni enormi (sarà stato mezzo chilo) e lui ebbe una geniale idea: invece di venderlo e di guadagnarci qualche migliaia di euro, pensò di prendere l'aereo, andare negli Stati Uniti d'America e offrire quel tartufo come segno di gratitudine del popolo italiano al popolo americano. Tutti i giornali mondiali, a partire dal «New York Times», riportarono la notizia che l'Italia aveva donato un tartufo d'Alba a Truman, come ringraziamento del popolo italiano al popolo americano. La promozione del tartufo a livello mondiale è cominciata con il colpo di genio di quel grande commerciante che era Giacomo Morra.

Nella norma dovremmo andare a fare una scelta di fondo, che sarà quella di lasciare o togliere questi nomi. Dico soltanto che mi sono peritato di verificare e dalle carte emerge in modo molto chiaro che sono cinquant'anni che questa equivalenza è fissata per legge. Nella discussione che saremo chiamati a svolgere definiremo come procedere. Dico solo che ciò non c'entra nulla con la denominazione di origine. Possiamo istituire denominazioni d'origine, ma saranno un'altra cosa. Qui stiamo parlando del nome che a livello mondiale rappresenta l'immagine dell'eccellenza e della qualità mondiale del tartufo bianco.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.



TARICCO (PD). Signor Presidente, con l'emendamento 7.9, al di là di alcune correzioni formali che non ripeto, abbiamo voluto precisare, perché riteniamo che vada fissato in legge, che le tabelle relative alle tartufofaie non sono soggette a imposta di registro. È un dato che dovrebbe essere scontato, ma considerato che non è stato inserito nel disegno di legge credo che sia meglio precisarlo.

BERGESIO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ribadisco che non abbiamo presentato emendamenti perché il relatore del testo è lei, Presidente, e appartiene al nostro Gruppo, ma condivido *in toto* quanto detto in precedenza dal senatore Taricco con molta chiarezza, soprattutto per quanto riguarda le denominazioni, che nulla hanno a che vedere con DOP o IGP.

Con l'emendamento 7.10 abbiamo proposto semplicemente una modifica al comma 6 per sostituire le parole «delle norme vigenti» con le parole «della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e successive modificazioni ed integrazioni» e per aggiungere, al comma 7, le seguenti parole «se svolte nei fondi in conduzione». La prima parte dell'emendamento richiama la norma che regola i diritti di uso civico; richiamarla è necessario per specificare la norma di riferimento giuridico in grado di chiarire ogni dubbio in merito. Me l'hanno segnalata, perché non si capiva bene a cosa si riferisse.

Il secondo aspetto chiarisce la seconda parte, cioè che l'attività di ricreazione svolta all'interno dell'impresa agricola dovrà essere condotta all'interno dei propri fondi.

MOLLAME (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 7.2 abbiamo voluto definire meglio cosa significasse «terreno non coltivato» e abbiamo fatto riferimento a una specifica normativa.

Se mi permette, vorrei tornare rapidamente all'articolo 6, condividendo quasi pienamente quanto diceva il senatore Taricco, pur ribadendo che è un problema che va affrontato, perché qualche profilo problematico potrebbero venire fuori, così come già evidenziato nel Piano nazionale della filiera del tartufo. È il motivo per il quale, in uno dei due emendamenti presentati all'articolo 6, ho voluto precisare che se si decidesse di adottare questi nomi non costituirebbero valore legale. Conosciamo l'origine storica che hanno questi nomi e vedremo alla fine a quale decisione arriveremo.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

TARICCO (PD). Mi permetto di sollevare una questione che è a cavallo tra l'articolo 8 e l'articolo 9 e mi pare abbastanza cruciale.

Abbiamo presentato l'emendamento 8.2, ma sono a chiedere anche la *ratio* del testo, perché può anche darsi che dietro ci sia un ragionamento

che non avevamo colto. Se ci viene spiegata, facciamo marcia indietro ben volentieri.

A me pare che il tema del rapporto tra tartufaie coltivate e tartufaie controllate necessiti un chiarimento normativo per quanto riguarda le tartufaie controllate, non per quelle coltivate. Mi spiego in modo molto semplice: l'articolo 8 del testo unificato, là dove si parla di tartufaie coltivate, prevede un decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali che vada a definire le regole e le modalità. Una tartufaia coltivata, però, è un impianto che realizzo con piante micorizzate per produrre tartufi e non credo che debba soggiacere a nessuna regola. È una coltivazione; come si possono coltivare mele, pere e pesche, sostanzialmente si possono coltivare tartufi.

Una cosa completamente diversa è la tartufaia controllata, che è un terreno nel quale riscontro la presenza di tartufi, che sottopongo a una serie di cure e manutenzioni per migliorarne le capacità produttive e che è soggetto a un riconoscimento e a una tutela pubblica. In virtù di quel riconoscimento, di quella tutela e di quell'agevolazione (ci sono addirittura Regioni che danno contributi alle tartufaie controllate per incentivare la salvaguardia di quei territori che producono tartufi), ovviamente deve soggiacere a una normativa che andrà fissata con decreto ministeriale.

Pertanto, abbiamo previsto un emendamento che sopprime all'articolo 8 tutto il riferimento al decreto e lo ripropone invece quasi integralmente all'articolo 9, perché riteniamo che quel tipo di attività normativa vada calata sulle tartufaie controllate e non su quelle coltivate.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Taricco. La tabellazione che abbiamo inserito è sempre obbligatoria, qualora la tartufaia coltivata sia in prossimità di terreni boschivi o possa confondersi con un bosco. L'emendamento nasce dalla necessità di non creare confusione tra le tartufaie coltivate ed i boschi in aree montane e collinari, laddove le tartufaie coltivate possono essere scambiate, appunto, per un bosco.

Passiamo all'articolo 10. Poiché nessuno chiede di intervenire, i relativi emendamenti si danno per illustrati.

Passiamo all'articolo 11. Poiché nessuno chiede di intervenire, i relativi emendamenti si danno per illustrati.

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

TARICCO (PD). Abbiamo avanzato all'articolo 12 alcuni emendamenti: innanzitutto l'emendamento 12.1 che va ad aggiungere il termine «zappino», come modo di chiamare l'attrezzo che viene utilizzato per cavare, perché in alcuni territori così si chiama, ma soprattutto si prevede nella stessa proposta di modifica che sia la normativa regionale a definire in modo puntuale cosa si possa usare, perché – come abbiamo visto studiando la questione – a seconda dei territori cambiano anche gli attrezzi con cui tradizionalmente si cava il tartufo. Quindi riteniamo che sia giusto che siano le singole Regioni, fatto salvo il criterio generale, a definire in modo puntuale le questioni su ogni singolo territorio.

Un altro emendamento che abbiamo previsto è una piccola modifica normativa al comma 4, laddove è scritto che, qualora si ritenga opportuno, l'orario di raccolta deve essere definito dalle Regioni sulla base delle consuetudini locali. La modifica che invece riteniamo molto pregnante sia quella di sopprimere il comma 5 e vi spiego la *ratio*: nell'attuale testo avremmo sostanzialmente tartufai che sono abilitati e che possono essere professionali o occasionali, così com'è scritto l'articolo, e prevediamo che gli occasionali possono raccogliere senza bisogno del tesserino, ma debbano stare entro i 300 grammi, i 100 grammi e via discorrendo. Ora, quando abbiamo fatto la modifica normativa, dando la possibilità di versare forfettariamente l'imposta sulla raccolta, abbiamo definito in quella sede i cercatori occasionali. Ora non possiamo inventarci una nuova interpretazione, nel senso che allora abbiamo detto che esistono due tipologie di cercatori, quelli occasionali che raccolgono tartufi in un anno fino a 7.000 euro e quelli professionali, che fanno quello oltre i 7.000 euro, e abbiamo definito una fattispecie fiscale per quelli occasionali. Se noi qui introduciamo una nuova fattispecie, che sono gli occasionali «occasional» sostanzialmente, credo che ingeneriamo un meccanismo di confusione normativa. Per questo mi sono permesso di proporre la soppressione del comma 5 e di semplificare la norma, prevedendo i cercatori professionali, siano essi occasionali o meno. La diversificazione che abbiamo inserito nella norma distingue i cercatori tra coloro che ne raccolgono più di 7.000 euro e coloro che ne raccolgono meno, ma sono tutti professionali, perché sono cercatori. Infatti, se diciamo che invece esiste una fattispecie che non è un cercatore professionale, ancorché occasionale, fiscalmente andiamo a creare un ulteriore punto interrogativo.

Da questo punto di vista noi l'abbiamo formulata in questo modo, poi discutiamone amabilmente e riformuliamola, ma credo che sia necessario che la norma che andiamo a definire qui sia coerente con quella che abbiamo definito l'anno scorso sul piano fiscale.

LA PIETRA (*FdI*). Signor Presidente, abbiamo presentato due emendamenti all'articolo 12: il primo emendamento è il 12.10, diretto a sopprimere una disposizione, contenuta al comma 6, concernente i tartufai professionisti e quelli occasionali, perché riteniamo che tutti i tartufai si devono adeguare alle leggi regionali e delle Province autonome, anche perché esse spesso rappresentano in parte l'identità, la cultura, il modo di raccogliere delle singole Regioni.

L'altra proposta è contenuta all'emendamento 12.5. A differenza di quanto ha detto il senatore Taricco, credo, in maniera molto chiara, che se la *ratio* della norma era quella di cercare di limitare la quantità giornaliera raccolta, anche per non dare l'idea di un eccessivo raccolto e quindi di un momento in cui c'è una maggiore quantità di prodotto rispetto a un altro, abbiamo presentato questo emendamento dicendo in maniera molto chiara che i tartufai abilitati, ai sensi dell'articolo 13 e in regola con il pagamento, hanno la possibilità di raccogliere una quantità massima giornaliera. Quindi la proposta non va ad incidere sul ragionamento della

quantità economica annua, ma giornaliera pari a 300 grammi. È chiaro che non ci sono limitazioni per tartufi di peso superiore, cioè del singolo tartufo di peso superiore. Questa è la *ratio* su cui abbiamo ragionato per presentare questo emendamento che secondo me non va a cozzare con il regolamento amministrativo a cui faceva riferimento il senatore Taricco.

TARICCO (*PD*). Con un ulteriore emendamento siamo andati anche qui, alla luce della modifica che citavo prima, a elencare che cosa devono esibire i singoli cercatori e sostanzialmente abbiamo distinto tra la possibilità di esibire la visura camerale, per chi fa più di 7.000 euro, o il pagamento dei 100 euro per chi fa meno di 7.000 euro. Infatti, se ritengo di trovare più di 7.000 euro di tartufi (e quindi non faccio la forfettaria e pagherò sulla base dell'effettivamente trovato e venduto), non avrò la dichiarazione del versamento dei 100 euro, ma pagherò la mia imposta sulla base dell'effettivamente ritrovato e quindi, a questo punto, avrò la possibilità di esibire l'iscrizione in camera di commercio al codice ATECO previsto per questo tipo di ricerca.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, su questo tema, anche alla luce dei suggerimenti di chi ha letto il testo del disegno di legge e partecipa alle nostre discussioni (perché c'è chi partecipa da dentro e da fuori e dà il proprio contributo), abbiamo cercato con l'emendamento 12.4 di chiarire quanto detto in precedenza dai colleghi.

Dobbiamo fare veramente una *full immersion* per capire quante distinzioni ci possono essere; infatti, tutta la filiera richiede la differenziazione tra il tartufaio hobbista e le altre figure di tartufai cosiddetti commerciali, siano essi occasionali, siano essi professionisti. Simile richiesta era pervenuta anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, a correzione dell'elevata evasione fiscale del sostituto d'imposta di euro 100, introdotto con la legge finanziaria del 30 dicembre 2018, che porta la firma di tutte le rappresentanze politiche.

Inoltre, relativamente alla raccolta dei tartufi da parte di tartufai hobbisti, abbiamo introdotto la limitazione a 400 grammi di tartufo raccogliabile giornalmente, quantitativo che si riduce a 100 grammi nel caso di tartufi bianchi pregiati. Tali quantitativi consentono comunque al tartufaio hobbista di raccogliere sufficiente prodotto per il consumo personale, ma il fine è di evitare che l'hobbista si trasformi in un venditore che non fa nulla. Perciò siamo ritornati sul tema e abbiamo proposto di sostituire il comma 5 con il seguente: «Sono considerati tartufai hobbisti coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'art. 13 e sono in regola con il contributo ambientale ai sensi dell'art. 22». I tartufai hobbisti raccolgono, come dicevo in precedenza, quei quantitativi. Si considera entro i predetti limiti l'ultimo tartufo raccolto, qualunque peso esso abbia. Così evitiamo tutta una serie di multe, se raccolgono qualcosa in più.

Al punto 2) sostituiamo il comma 6 con il seguente: «Sono considerati tartufai commerciali occasionali coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'art. 13, sono in regola con il contributo ambientale ai

sensi dell'art. 22 ed hanno versato il sostituto d'imposta previsto dai commi 692-697 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I tartufai commerciali occasionali non hanno limitazioni alla raccolta».

Infine, dopo il comma 6, proponiamo di inserire i seguenti: «7. Sono considerati tartufai professionisti coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione ai sensi dell'art. 13, sono in regola con il contributo ambientale ai sensi dell'art. 22 e sono titolari di partita IVA, la cui attività ricade nella categoria ATECO 02.30. I tartufai professionisti non hanno limitazioni alla raccolta.

8. I tartufai commerciali occasionali ed i tartufai professionisti devono esibire, a richiesta, rispettivamente: la ricevuta del versamento del sostituto d'imposta previsto dai commi 692-697 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 oppure il certificato di attribuzione del numero di partita IVA oppure la visura aggiornata rilasciata dalla Camera di Commercio.».

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

MOLLAME (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 13.5 si è voluto sottolineare la funzione che il tartufo ha di sentinella dell'ecosistema. Alla luce di questo, abbiamo voluto ampliare le conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla raccolta di tartufo, relative proprio al mantenimento dell'ecosistema naturale e propedeutiche alla funzione che deve avere il cercatore di tartufi, che deve essere rispettoso dell'ambiente e attenersi a questi principi.

TARICCO (PD). Signor Presidente, con l'emendamento 13.3 ribadiamo quanto già detto, prevedendo l'obbligatorietà di un corso di formazione propedeutico al sostenimento dell'esame.

BERGESIO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, con l'emendamento 13.7 abbiamo inserito il seguente comma: «Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il registro dei "Custodi dei boschi da tartufo" e le relative modalità di abilitazione. Tale figura professionale ha il ruolo di diffondere la cultura della gestione attiva dei boschi per la salvaguardia del tartufo in ambiente naturale.».

LONARDO (FIBP-UDC). L'emendamento 13.6 inserisce il comma 2-bis che recita: «È fatto obbligo di frequenza di un corso di formazione professionale di almeno sei ore per integrare conoscenze di base di: a) botanica e riconoscimento degli ecosistemi del bosco; b) micologia; c) eticità del tartufo e sua narrazione; d) conoscenza ed utilizzo dei tartufi in cucina; per ottenere la qualifica professionale di Custode del bosco e l'iscrizione in apposito albo professionale che verrà istituito con apposito provvedimento».

Riteniamo che sia una proposta importante, perché non solo dà un apporto al turismo, ma dà molta importanza al cavatore, che è la figura

prima del meraviglioso mondo del tartufo e, diventando custode del bosco, diventa narratore del tartufo, una guida del bosco e anche un conservatore dell'equilibrio ambientale.

PRESIDENTE. L'emendamento all'articolo 14 si intende illustrato. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, abbiamo presentato due emendamenti che hanno sostanzialmente due obiettivi: il primo è definire in modo puntuale per legge due periodi di fermo biologico nazionale; non fermi biologici regionali, perché l'esperienza di questi anni ci dimostra che i fermi biologici regionali servono a far sì che di fatto si commercializzi tutto l'anno, perché, se fermano qualcuno nel periodo di fermo biologico piemontese, costui può dire di aver comprato il tartufo in Liguria e, se lo prendono in Liguria, può dire di averlo comprato in Toscana. Di fatto, siamo coperti tutto l'anno.

Noi abbiamo previsto invece, con l'emendamento 15.1, che tra il 15 aprile e il 15 maggio e il 15 agosto e il 30 settembre ci sia un fermo nazionale e che le Regioni (abbiamo previsto ovviamente il calendario nazionale) possano intervenire per modificare i calendari, ma solo prolungandoli e non anticipandoli. Se dovesse succedere che ci sia un'annata particolarmente anticipata, per cui il periodo di fermo biologico è sbagliato, questo può essere modificato con decreto del Ministero delle politiche agricole, sentita la Conferenza Stato-Regioni. L'abbiamo fatto volutamente rigido, perché sulla questione si stanno purtroppo consumando degli scempi bestiali: tartufi dai prezzi alti vengono raccolti totalmente verdi e squalificano a livello mondiale l'immagine del tartufo d'Italia. Mi ricordo ancora quando qualche anno fa, sull'onda del fatto che all'inizio i kiwi erano ben pagati, abbiamo mandato in giro per il mondo dei kiwi raccolti con un grado Brix inferiore ai 6 gradi e ci siamo squalificati a livello mondiale. Credo che questo non possa avvenire per il tartufo.

L'altra proposta, di cui all'emendamento 15.1, è di sopprimere il comma 4, perché crediamo che il calendario di raccolta si applichi a tutti i tartufi. Se anche ho una mia tartufaia coltivata, non posso raccogliermi un mese prima sulla base della considerazione che «tanto sono miei», perché quel prodotto squalificherà anche gli altri.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

BERUTTI (*FIBP-UDC*). Presidente, faccio una considerazione con il senatore Taricco: posso dire quindi che la maggioranza non permette, ad esempio agli alessandrini, che si sviluppi una crescita a livello di *marketing* dei territori, fermo restando che per me come *brand* storici devono rimanere Alba, Acqualagna e Norcia. Il senatore Taricco fa la comparazione con Barolo e Barbaresco.

PRESIDENTE. Senatore Berutti, oggi stiamo solo illustrando gli emendamenti.

BERUTTI (*FIBP-UDC*). L'emendamento 16.7 recita: «Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. In conformità alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di tracciabilità, ogni tartufo fresco confezionato secondo le norme attualmente vigenti, deve contenere all'interno dell'etichetta il comune di origine della specie e la provincia nel quale è stato raccolto"». Partendo dal presupposto indicato dal senatore Taricco, allora non avremmo dovuto consentire, tornando all'esempio del vino, le denominazioni Ghemme e Gattinara che sono prodotte con le uve Nebbiolo, e lo stesso vale per tutto il sistema nazionale che si è sviluppato in termini di DOC e DOP.

Se vogliamo portare avanti il discorso della crescita, non vedo il motivo per cui ci si debba fermare ai *brand* storici. Questa è una mia considerazione. Forse mi è sfuggito qualcosa, ma non capisco perché non si possa liberalizzare e, di conseguenza, far riferimento ai comuni territoriali. Sia ben chiaro che la mia non è una battaglia su Alba; il mio è un concetto liberale di *marketing*, perché se nel 1950 gli americani che hanno fondato la Levi Strauss avessero detto che si facevano solo i jeans della Levi Strauss, oggi non ci sarebbe il sistema di crescita della moda internazionale. Perché ci dobbiamo fermare ai *brand* storici? Perché non facciamo crescere i territori? Se uno ha voglia di investire può crescere; questa è una mia provocazione. Io sono liberale mentalmente; per me è un principio di crescita, dove chi più ne ha, più può crescere. Condivido il principio che alcune regole possano essere inserite nel concetto di tracciabilità e da lì possiamo far seguire le definizioni.

Sull'ultima considerazione rispetto al fermo temporale sono d'accordo, ma se partiamo da un principio anche di caratterizzazione a questo punto non dobbiamo consentire neanche il sottobanco che arriva dalla Croazia. Spero di essermi spiegato. Possiamo perfettamente caratterizzarci e controllare i momenti storici, perché è giusto che sia così, altrimenti è come quando si va con i rastrelli per funghi. A questo punto riusciamo realmente a temporizzare e a controllare quanto sosteneva il senatore Taricco.

Secondo me ci sono degli elementi da cui non possiamo prescindere: uno è quello della commercializzazione e della promozione del tartufo, l'altro è invece il fatto di poterci identificare per poter in qualche modo creare, ribadendo che secondo me i *brand* nazionali sono quelli che ci trainano oggi. Quindi, dal punto di vista delle opportunità non possiamo prescindere da questi, ma credo che ciò sia anche di stimolo per altri territori.

Ci sono territori a livello nazionale in cui ci sono degli areali, ci sono delle storie e ci sono dei *trifolau* professionisti che lavorano. Quello che intendo dire e che credo sia importante è la necessità di dare veramente un'organizzazione, com'è giusto che sia, ma creando anche quel senso di appartenenza che in qualche modo crea anche competitività. E lì, effettivamente, possiamo anche essere più forti a livello territoriale.

Poi possiamo entrare nel dettaglio delle varie definizioni (per carità, sono tutte questioni che possiamo rivedere), ma volevo esprimere la mia riflessione, proprio perché il mio emendamento affronta lo stesso tema.

TARICCO (PD). Abbiamo presentato alcuni emendamenti all'articolo 16 che hanno l'ambizione di coprire una serie di insufficienti definizioni che, dal nostro punto di vista, sono presenti nell'articolato. Da una parte, per quanto concerne la possibilità con decreto ministeriale di fissare tutta una serie di ulteriori regole che qui non sono definite; non è detto nulla in merito alla lavorazione, al confezionamento, all'etichettatura, alla conservazione e alle norme che devono sovrintendere tutto questo. Con l'emendamento 16.2 abbiamo previsto l'emanazione di un decreto ministeriale che ha esattamente questo compito.

La seconda questione è quella inerente la possibilità, che la norma così com'è scritta sembra prevedere, di tartufi non previsti nell'elenco dei tartufi autorizzati. Noi abbiamo voluto precisare che possano essere utilizzati, sia pur con la cottura per le spore e tutto il resto, solo per la trasformazione. Ciò significa che non è possibile vendere in Italia nessun tipo di tartufo che non sia previsto dall'elenco dei tartufi effettivamente commercializzabili.

Con l'emendamento 16.9 abbiamo previsto che la vendita dei tartufi sia possibile fuori dei periodi previsti dalla norma, di cui parlavamo prima, soltanto per il tempo necessario a vendere il prodotto che rimane in carico ai commercianti: otto-dieci giorni, perché diversamente, se prevediamo deroghe per la commercializzazione, è come se non avessimo imposto limitazioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

TARICCO (PD). Visto che in fondo all'articolo 17, tra le cose che devono essere messe in etichetta, la norma prevede, così com'è scritta oggi, soltanto il tipo di tartufo e il nome latino della specie utilizzata, con l'emendamento 17.1 abbiamo previsto che debba essere fissata anche la quantità di tartufo, in percentuale, che c'è nel prodotto o il peso all'interno del barattolo che si vende. Altrimenti, si può sostenere che un determinato prodotto sia tartufo, poi magari all'interno ve n'è contenuto un millimetro cubo. Di fatto crediamo che sia utile definirlo in modo più puntuale.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

TARICCO (PD). L'emendamento 18.1 apporta solo una precisazione all'articolo 18, perché la norma, così com'è formulata, prevede la «possibilità» di dichiarare dove si è trovato il tartufo. Chiediamo che non sia una possibilità, ma un obbligo dichiarare dove si è trovato il tartufo.



MOLLAME (*M5S*). L'emendamento 18.5 aggiunge una precisazione, perché la norma sarebbe vuota quando dice che «si può» dichiarare; «si deve» dichiarare, altrimenti non sarebbe una norma. Questo anche per incominciare a muoverci proprio su quel filone cui faceva riferimento poco fa il collega Berutti, che è proprio quello di tutelare le peculiarità locali. Poi alla fine il cavatore può dichiarare quello che vuole, ma la norma deve prevedere che dichiari dove lo ha trovato, proprio per incominciare a tutelare anche le peculiarità locali.

BATTISTONI (*FIBP-UDC*). Questa modifica ha messo d'accordo tutti, anche perché abbiamo presentato tutti analoghe proposte. Anche l'emendamento 18.3 ha contenuto analogo a quello dell'emendamento 18.5.

PRESIDENTE. L'unico emendamento riferito all'articolo 19 è dato per illustrato.

Passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, con l'emendamento 21.2 abbiamo aggiunto un'importante fattispecie sanzionatoria, che è la mancata esibizione dei titoli di raccolta al momento del controllo.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

TARICCO (*PD*). All'articolo 22 abbiamo presentato l'emendamento 22.2 che, laddove previsto il versamento del contributo ambientale e in un quadro di mutui riconoscimenti, abilita alla cerca su tutto il territorio nazionale. Dato che in un comma che segue c'è una sorta di sconto del 20 per cento per chi fa il tesserino sulla sua area di origine, questo comporterà che ciascuno prenderà il tesserino prevalentemente nel luogo più vicino a sé, ma poi è abilitato alla cerca, avendo fatto seguito a tutti gli adempimenti di legge, su tutto il territorio nazionale.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

TARICCO (*PD*). Proprio per andare incontro a quanto diceva il senatore Berutti prima, che mi vede assolutamente d'accordo, abbiamo previsto l'emendamento 23.3, che chiede al Ministero di attivare una struttura ministeriale o un funzionario (poi si vedrà tecnicamente come verrà risolta la questione) per accompagnare nel modo più semplice e veloce possibile tutti gli *iter* di riconoscimento delle denominazioni e delle indicazioni. Credo che si tratterà di indicazioni geografiche protette (è un aspetto che vedremo), ma ciò servirà ad agevolare tutti coloro che vogliono che sia riconosciuto il proprio territorio come luogo di produzione di determinate tipologie di tartufi.

LONARDO (*FIBP-UDC*). L'emendamento 23.1 ha lo scopo di puntare sul frutto della terra reale e genuino da consumarsi l'intero anno; così salvaguardiamo il territorio e l'ecosistema naturale, dove crescono e si sviluppano i tartufi.

È indispensabile puntare sul valore del *brand* tartufo tutto l'anno, perché la biodiversità è un patrimonio sensoriale unico e tipico. La differenza qualitativa di un tartufo rispetto ad un altro è il punto di svolta. Divulgare questa differenza di prodotti italiani rispetto al mondo è un nostro principio, ma anche un dovere etico e sociale. L'obiettivo è di puntare ad un riconoscimento di qualità che sia veramente differente, oppure ad una certificazione, unita ad un'etichetta di riconoscibilità suffragata da esperti riconosciuti. Servono regole del gioco molto chiare, perché il consumatore, il turista e il *gourmet*, soprattutto se viene dall'estero, riconosce i nostri prodotti di altissima qualità.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'emendamento 23.2 è volto a far sì che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si faccia parte attiva nell'adozione di marchi di qualità DOP e IGP. Ho ascoltato i colleghi e sicuramente troveremo una sintesi. Abbiamo presentato questo emendamento, ma la questione è da verificare tutti insieme.

PRESIDENTE. Passiamo all'illustrazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 25.

DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, la proposta contenuta nell'emendamento 25.1 è quella di prevedere l'applicabilità delle disposizioni della presente legge nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di intervenire, dichiaro conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge in esame.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,15.*



